

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2491 del 22/07/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA FRATELLI CASAZZA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BADAGNANO N. 72.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2546 del 22/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. N. 59/2013. DITTA FRATELLI CASAZZA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BADAGNANO N. 72.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta Fratelli Casazza S.r.l. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente le funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) alla Provincia di Piacenza con nota PEC del 30.12.2015 (Prot. Prov.le n. 75827 di pari data), successivamente rettificata con nota PEC del 16/1/2016 (prot. Arpae n. 1297 di pari data) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di " falegnameria" svolta nello stabilimento in oggetto;

ATTESO che:

- l'istanza è stata avanzata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Ditta Fratelli Casazza S.r.l. è in possesso dell'autorizzazione – ai sensi degli artt. 12, 13 e 15 lett. A) del D.P.R. 203/1988 – alla continuazione delle emissioni in atmosfera con modifica degli impianti rilasciata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 08.03.2006, nell'ambito del provvedimento unico prot. n. 4755 del 10/4/2006 del SUAP del Comune di Carpaneto P.no;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere igienico sanitario del 22/3/2016, prot. n. 2016/14391 (prot. Arpae n. 2797 di pari data), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato le proprie osservazioni e prescrizioni;
- nota del Servizio Territoriale di Arpae, nodo di Piacenza, del 20/4/2016 (prot. PGPC/3878/2016), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota del Comune di Carpaneto P.no del 6/5/2016 prot.n. 1467 (prot. Arpae n. 4650 del 9/5/2016), con cui si comunica che *"...per quanto di competenza NULLA OSTA a quanto richiesto..."*. In particolare, viene precisato che nell'azienda non sono presenti scarichi industriali, ma solo uno scarico di reflui domestici che recapita in fognatura comunale;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Carpaneto P.no, interpellato in proposito con nota 29/2/2016, prot. n. 1838, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D.Lgs. 18.08.00, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993,*

n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;

- L.R. n. 4 del 6.03.2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.”;
- D.Lgs. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;
- L.R. 01.06.06 n. 5 che all’art. 5 ha attribuito tra l’altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 06.03.07 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche L.R.);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Fratelli Casazza S.r.l. per l’attività “falegnameria” svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Badagnano, 72;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FRATELLI CASAZZA S.R.L.** (C.FISC. 00117070334), per l’attività di “falegnameria” svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Badagnano, 72 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l’autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SILOS RACCOLTA POLVERI

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l’accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
- c) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;

- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) l'attività di verniciatura E2 deve essere svolta nell'apposita cabina, dotata di aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e munite di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particolato pari a 3 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
- f) per l'attività di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base acquosa;
- g) la ditta non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernici e diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) pari a **15 kg/gg**. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto **j**);
- h) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso, a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al **10%** in peso, nel caso di impiego di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al **15%** in peso;
- i) ogni variazione sostanziale alla tipologia delle materie prime di verniciatura e diluenti dovrà essere preventivamente comunicata unitamente alle schede di sicurezza dei prodotti stessi, all'Arpae nodo di Piacenza;
- j) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere effettuati secondo le metodiche sopra riportate. **In alternativa**, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E1, l'Azienda potrà non effettuare controlli a detta emissione, purchè il sistema di abbattimento installato, dotato di apposito manometro differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso, venga mantenuto sempre in perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione, sia programmate, sia straordinarie, dovranno essere annotate su apposito registro con pagine bollate e numerate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli organi di controllo;

3. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente le funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sulla base del presente atto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15)** anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.